

Codice A1824A

D.D. 14 dicembre 2022, n. 3896

Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e s.m.i. con l'utilizzo del MePA, per la fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: ZD83851828. Importo contrattuale euro 19.379,60 o.f.i.. Impegno di ...



ATTO DD 3896/A1824A/2022

DEL 14/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e s.m.i. con l'utilizzo del MePA, per la fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: ZD83851828. Importo contrattuale euro 19.379,60 o.f.i.. Impegno di euro 19.379,60 o.f.i. sul capitolo di spesa 111890 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022.

Premesso che:

- le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1978, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
- a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale, attuato con D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015, la competenza in ordine alla contrattualistica e gestione degli operai e impiegati forestali è stata ricondotta alla competenza del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Direzione A18000) unitamente alle funzioni di datore di lavoro ai sensi della lettera b) comma 1 art. 2 del D. Lgs. 81/2008;

- a seguito di successivi provvedimenti organizzativi regionali, la programmazione, gestione, controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché l'operatività delle squadre forestali e gestione delle relative procedure di affidamento e direzione dell'esecuzione dei contratti, è attualmente attribuita al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, giusta D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Considerato che:

- gli operai forestali sono esposti nei cantieri e nei vivai forestali a rischi di diversa natura e gravità legati alla peculiarità dell'ambiente di lavoro e all'utilizzo di attrezzature e mezzi forestali (a titolo esemplificativo motoseghe, decespugliatori, trattori, ecc.).

In particolare sono soggetti a:

- rischi ambientali;
- rischi di natura fisica e meccanica (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche naturali, tagli, abrasioni, schiacciamenti, ustioni, proiezione di materiale, caduta di materiale dall'alto);
- rischi di Movimentazione Manuale di Carichi (MMC);
- rischi di natura chimica e biologica;

- l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 definisce le misure generali di tutela da cui è possibile individuare una gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio;

- tra questi c'è l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) da fornire a ciascun lavoratore sulla base dei rischi relativi alle mansioni ad esso attribuite e definite nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi;

- si rende pertanto necessario provvedere a dotare gli operai di Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito D.P.I.) idonei a fronteggiare tali rischi sulla base delle segnalazioni dei fabbisogni pervenute dai Direttori dei lavori operanti sulle squadre forestali che svolgono l'attività lavorativa sul territorio regionale.

Nel dettaglio:

- elmetti forestali completi di cuffie e visiere e pezzi di ricambio vari;
- scarpe active outdoor o equivalente per sopralluoghi in cantiere;
- scarpe antinfortunistici per la protezione dei piedi e delle caviglie dai rischi di tagli, abrasioni e schiacciamenti durante le normali attività.

Considerato che:

- risulta urgente provvedere alla sostituzione dei predetti D.P.I. nelle quantità indicate nel progetto allegato, in quanto sono divenuti inutilizzabili per usura o scadenza e devono essere forniti agli operai per lo svolgimento del lavoro;
- è stato redatto il progetto per l'acquisto di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
- il prezzo massimo della fornitura dei D.P.I. sopraindicati risulta essere di Euro 18.000,00 o.f.e. sulla base di indagini di mercato.

Dato atto che:

- è necessario utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e s.m.i.;
- non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;
- è stato avviato, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione, la procedura di acquisizione per l'acquisto di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali – Anno 2022 con le caratteristiche indicate sul capitolato tecnico e prestazionale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y in quanto risulta essere l'operatore economico con la necessaria esperienza e l'adeguata capacità professionale per la fornitura sopraindicata;
- il medesimo operatore risulta iscritto nel bando Beni nell'iniziativa “DPI, equipaggiamenti ed attrezzature ecc...” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y si è reso disponibile ad effettuare la fornitura per l'acquisto di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali per l'importo complessivo di Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- l'offerta presentata dall'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y, a seguito della trattativa diretta n. 3342041 del 07/12/2022 presentata sul portale del MePA, è di Euro 15.884,92 o.f.e. e risulta essere economicamente congrua rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato condotte via web;
- sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, si ritiene di affidare la fornitura al predetto operatore – anche se affidatario due anni fa di un servizio analogo - in quanto è immediatamente disponibile a fornire i DPI, che risultano urgentemente necessari per sostituire quelli attualmente in uso agli operai in servizio, diventati inutilizzabili per usura o scadenza; inoltre, nella fornitura eseguita precedentemente si è dimostrato affidabile e pronto a soddisfare le esigenze della stazione appaltante;
- sempre con riferimento al principio di rotazione si dà atto del fatto che il precedente contratto è stato affidato ad un altro operatore ed il ricorso ad un affidatario già contraente negli ultimi tre anni è dovuto all'urgenza di provvedere ed all'immediata disponibilità dell'operatore individuato.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" in quanto a fronte della possibile presenza di rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI".

Ritenuto

- di approvare il progetto tecnico redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e il capitolato tecnico e prestazionale, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, per quanto sopraindicato, la fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali, per l'importo complessivo di euro Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 all'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y - (Codice beneficiario 93829).

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 trova copertura sul capitolo di spesa 111890/2022.

Ritenuto di impegnare la somma di Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y - (Codice beneficiario 93829) sul capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto:

- che la scadenza dell'obbligazione ricade nell'esercizio 2022;
- che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011
- dell'avvenuta verifica della capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e della compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Vista la nota prot. n. 8258 del 25/02/2022, con cui la dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Dott.ssa Maria Gambino, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia, ad effettuare gli impegni di spesa sui capitolo 111890 inserito nella missione 9, programma 9.05" del Bilancio regionale.

Attestata:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
- la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- Legge 120/2020 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- DGR n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Regolamento n. 9 del 16 Luglio 2021, "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022, "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022, "bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della legge regionale n.13 del 02/08/2022. "assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".;

DETERMINA

1) di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determina dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale:

- Progetto tecnico redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

2) di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e s.m.i., la fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali all'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y per l'importo contrattuale di Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

3) di stipulare il contratto secondo lo schema generato dalla piattaforma del MePA nell'ambito della trattativa diretta n. 3342041 del 07/12/2022;

4) di impegnare la somma complessiva la somma di Euro 19.379,60 o.f.i. di cui euro 15.884,92 per la prestazione ed euro 3.494,68 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO) – P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y - (Codice beneficiario 93829) sul capitolo 111890 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Maria Gambino;

8) di nominare Massimo CHIO' direttore dell'esecuzione del contratto;

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: MATTEIS PIERMATTEO – Via Borgo Valentino, 4 – 10020 Arignano (TO);

P.IVA: 07081070018 – Cod.Fisc.: MTTPMT65D15C627Y;

Importo: Euro 19.379,60 o.f.i.;

Dirigente responsabile: Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Anna Tavano

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

Acquisizione della “Fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali” anno 2022 – Spesa stimata di euro 21.960,00 ofi

**PROGETTO ai sensi art 23 comma 14 del D.Lgs
50/2016**

INDICE

Art. 1 – Relazione Tecnica Illustrativa

Art. 2 – Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Art. 3 – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all'uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

Con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 viene istituito il Settore A1824A, competente in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, incaricato di gestire gli operai forestali regionali.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, la Regione Piemonte, attraverso la figura del datore di lavoro, ha il compito di valutare tutti i rischi che possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nel corso delle lavorazioni.

Il Settore A1824A, competente in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale per poter procedere, in ottemperanza al D.leg. 81/2008 e a quanto indicato dal RSPP nel DVR, alla realizzazione dei cantieri forestali tramite i propri operai che operano sui territori provinciali, sentite le esigenze dei Direttori Lavori, hanno la necessità di sostituire alcuni DPI ormai degradati e che non ottemperano più ai requisiti minimi di sicurezza. Tali DPI devono rispondere a specifiche esigenze in termini di vestibilità, comfort, robustezza e sono stati individuati di concerto con l'RLS e il RSPP attraverso prove e valutazioni in campo. In particolare questo progetto riguarda la sostituzione dei caschi forestali in scadenza/scaduti, la fornitura di scarpe al personale che svolge sopralluoghi in cantiere e la fornitura di scarpe da lavoro utilizzate dal personale dei vivaia, delle aree di pianura e dagli operatori movimento terra/trattori.

Di seguito sono elencati i DPI oggetto del presente progetto.

Descrizione
n. 80 Elmetti forestali completi di cuffie e visiere tipo Husqvarna functional o equivalenti (e pezzi di ricambio vari)
n. 14 Scarpe active outdoor o equivalente per sopralluoghi in cantiere
n. 80 Scarpe antinfortunistici tipo Grisport Marmolada 72003 o equivalenti

2 - INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento della prestazione non è necessario redigere il "DUVRI" in quanto trattasi di servizio di durata inferiore a 5 uomini giorno.

3 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA

La determinazione della spesa per l'acquisizione della fornitura di cui al precedente punto 1 è stata effettuata sulla base di un indagine informale di mercato in funzione delle esigenze attuali ed in base alla media dei consumi riscontrati negli ultimi 3 anni.

Ne risulta quindi il seguente quadro economico :

Descrizione	Importo
IMPORTO DELLA FORNITURA (ofe)	18.000,00 €
ONERI PER LA SICUREZZA	0,00 €
I.V.A.	3.960,00 €
TOTALE GENERALE (OFI)	21.960,00 €

Dott. Massimo Chiò

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE E CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE per la
 Fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali
 regionali per un importo di Euro 19.379,60 (O.F.I.).**

STAZIONE APPALTANTE	Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Corso Bolzano n. 44 – 10121 Torino. PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it
----------------------------	--

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali.
 A titolo meramente esemplificativo si acclude un elenco di prodotti senza vincolo di marchio o equivalenti e gli importi economici

Tipologia di prodotto	Quantità	Prezzo o.f.e.	Totale	Sconto applicato sul listino	IMPORTO scontato iva esclusa	Iva 22%	IMPORTO IVA INCLUSA
CASCO FORESTALE COMPLETO CUFFIE E VISIERA TIPO HUSQVARNA FUNCTIONAL	80	70,00	5.600,00	18%	4.592,00	1.010,24	5.602,24
RICAMBIO VISIERA ULTRAVISION	40	28,80	1.152,00	18%	944,64	207,82	1.152,46
RICAMBIO SET IGIENICO CUFFIE	50	27,50	1.375,00	18%	1.127,50	248,05	1.375,55
RICAMBIO CUFFIE H200	5	40,00	200,00	18%	164,00	36,08	200,08
BRACCETTI PER VISIERA	5	16,40	82,00	18%	67,24	14,79	82,03
STRUTTURA INTERNO CASCO	10	17,50	175,00	18%	143,50	31,57	175,07
SCARPE TIPO ACTIVE OUTDOOR	14	98,80	1.383,20	18 %	1.134,22	249,53	1.383,75
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE TIPO GRISPORT MARMOLADA 72003	80	122,50	9.800,00	18%	8.036,00	1.767,92	9.803,92
			Totale Fornitura		16.209,10		19.775,11
Ulteriore sconto 2% esonero deposito cauzionale				Ulteriore 2 %			
			Totale Fornitura		15.884,92	3.494,68	19.379,60

E' fatto salvo il principio di equivalenza di cui all'art 68 del D.Lgs 50/2016.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutte le condizioni contenute nel presente documento, che si considerano tacitamente sottoscritte.

1	Importi massimi dell'affidamento	Euro 15.884,92 oltre iva di legge.
2	Durata del contratto	Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere effettuate <u>entro 60 giorni lavorativi</u> dalla stipula del contratto.
3	Obblighi a carico dell'appaltatore	1. L'affidatario, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del bando di riferimento. 2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della prestazione. 3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione. 4. L'affidatario dovrà fornire la documentazione e le certificazioni UE (conformità) di rispetto delle normative vigenti, il libretto d'uso e manutenzione e la garanzia a norma di legge della macchine e degli accessori forniti. 5. L'affidatario dovrà garantire al personale incaricato dell'utilizzo, al momento della consegna, adeguata attività di informazione/addestramento circa l'utilizzo dei macchinari utilizzando apposito registro.
4	Subcontratti	L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata), unitamente a copia del relativo sub-contratto, riportante la clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità, e la comunicazione, per il sub-contraente, dei dati del C/C dedicato e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n.

		159 del 2011.
5	Tempi di consegna e penali	L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità per ritardi nell'esecuzione di ogni prestazione nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno secondo quanto previsto dalla normativa in materia civile e penale, fino ad un massimo del 10% dello stesso. In caso di inadempienze contrattuali verrà applicato quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. La penalità sarà detratta dall'importo contrattuale previa comunicazione all'affidatario da parte del DEC.
6	Responsabile Unico del Procedimento	Dr.ssa Maria Gambino.
7	Luogo di consegna e modalità	Il ritiro verrà effettuato dal personale della Regione Piemonte franco magazzino del venditore presente sul territorio regionale in concomitanza della giornata formativa di cui al punto 3 del presente capitolato. Saranno ammessi differimenti della consegna per impedimenti di ordine operativo o di approvvigionamento, fatte inoltre ovviamente salve le cause di forza maggiore. Al di fuori di questa casistica, accertata insindacabilmente da questa stazione appaltante con le modalità che riterrà più opportune, verranno applicate le penali per il ritardo nell'adempimento sopra riportate.
8	Referente DEC	CHIO' MASSIMO
9	Indicazioni da riportare obbligatoriamente in fattura	CIG: <u>ZD83851828</u> Oggetto: Fornitura di calzature da lavoro e di caschi forestali protettivi per le squadre forestali regionali.
10	Fatturazione	L'affidatario potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio, da parte del RUP, del certificato di regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato e aver ricevuto dalla stazione appaltante il certificato di pagamento. La Regione Piemonte applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR. 633/72. Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S). Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto e il numero di CIG: <u>ZD83851828</u> Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 6U1HQH - P.IVA: 02843860012 - PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it.
11	Termini e modalità di Pagamento	30 gg. dall'attestazione della regolarità dell'esecuzione previa presentazione della fattura (art. 113bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Qualora fosse necessario, visti i quantitativi ingenti, è possibile, restando nei termini di tempo della consegna, provvedere a consegne parziali a fronte delle quali verranno emessi certificati di pagamento con le ritenute previste dall'art. 30 comma 7 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei quali sarà possibile

		produrre fatture sull'importo netto progressivo delle prestazioni, liquidate da questa amministrazione nei tempi previsti dall'art. 113 bis del predetto D.Lgs.. Al termine dell'ultima consegna andrà redatta una fattura a saldo di quanto ancora dovuto. Il pagamento avverrà, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e delle prestazioni effettuate, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie dedicate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicate da codesto operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 21 del DPR. 445/2000, redatta secondo il modello allegato alla presente trattativa. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</i>), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
12	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai punti 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento, pena l'automatica

		inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
13	Risoluzione del contratto e recesso	1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore. 3. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico, ovvero di recedere dal contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, debitamente motivate per iscritto. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
14	Tutela dei lavoratori	1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 2. L'affidatario è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
15	Sicurezza	1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 3. L'affidatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente Capitolato.
16	Requisiti dell'operatore economico	L'Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (cfr. allegato DGUE da restituire compilata, firmato digitalmente da file originato in PDF). In merito ai requisiti di idoneità professionale di cui al primo comma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stato riscontrato che codesto Operatore Economico risulta iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché allo strumento MEPA della piattaforma ACQUISTINRETEPA.

17	Autocertificazione dei requisiti	1. Per quanto concerne la parte IV è sufficiente compilare la sezione “alfa”. 2. Si può invece omettere la compilazione della parte V. 3. Si rammenta che è possibile presentare un DGUE prodotto per altra gara, allegando apposita autocertificazione sulla persistenza dei requisiti resa nei modi previsti dal DPR 445/2000. La Stazione Appaltante procederà, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120, che estende a tutti procedimenti indistintamente fino al 30.06.2023 l'applicazione dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esecuzione anticipata della prestazione e alla stipula del contratto, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le predette verifiche non diano esito favorevole.
18	Tracciabilità finanziaria	Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga rispettare le seguenti condizioni contrattuali: - o l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia”) e s.m.i.; - o l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - o la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi; - o la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010; - o l'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti

		assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
19	Informativa sulla privacy	1. I dati personali forniti alla Regione Piemonte - Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale (A1824A) - saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". 2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679: • i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Attività giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.Lgs. n. 50/2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; • il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; • i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello n. 165, 10121 Torino; • il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; • il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; • il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento dr.ssa Maria Gambino; • i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all' Interessato; • i dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.); • i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica; • i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

		3. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
20	Trasparenza e anticorruzione	1. L'operatore economico si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente". 2. Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 3. L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato. 4. Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto. 5. Il Responsabile unico del procedimento e codesto operatore economico dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento aziendale ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

21	Spese contrattuali	L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
22	Definizione delle controversie	Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
23	Norma di chiusura	1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento delle prestazioni ivi dedotte, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. 2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA relative al Bando di riferimento per la trattativa diretta in oggetto, nella documentazione relativa alla trattativa diretta e nell'offerta, nonché specificate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e nella legge n. 108/2021 e ss.mm.ii e per quanto non espressamente ivi indicato le norme del codice civile.
25	Clausola revisione prezzi	Atteso che trattasi di appalto di fornitura la cui procedura risulta avviata in data successiva al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con <u>LEGGE 28 marzo 2022, n. 25</u>) e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106, nella misura e con le modalità infra descritte. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. • La revisione sarà consentita, <u>SOLO E SOLTANTO IN CASO DI CONCESSIONE DI PROROGA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI QUESTA STAZIONE APPALTANTE</u>: ✓ entro un limite massimo del 80% rispetto al valore del contratto; ✓ esclusivamente previa espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata; • l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; • il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concesso; • il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi verrà inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;

		• il termine di 30 giorni potrà essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione; • nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate quantità superiori all'80% di quelle previste contrattualmente; • ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipule del contratto lo consentissero; • il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto; • l'istruttoria di cui ai punti precedenti deve essere basata su indici ISTAT (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento o preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
26	Garanzie	Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Legge 11 settembre 2020, n. 120 questa stazione appaltante non richiede alcuna garanzia provvisoria; dovrà invece essere prodotta, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario sotto forma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all'<u>articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</u>, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o eventualmente ridotta applicando ad essa l'art 93 comma 7 di cui si riporta il testo: 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. <u>Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</u> Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto s tesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

		(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (<i>carbon footprint</i>) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del <i>rating</i> di legalità (A) e <i>rating</i> di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo [n. 231/2001] n. 231 del 2001 (<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300</i>), o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (B) o di certificazione <i>social accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
27	Fascicolo virtuale dell'operatore economico e PASSOE	Codesto operatore economico dovrà acquisire il PASSOE al fine di costituire od integrare il FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO, diretto ad acquisire le certificazioni attestanti i requisiti di ordine generale e speciale per partecipare alla procedura. Tale acquisizione va compiuta presso il portale ANAC al link: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe Di seguito si riporta il flusso di lavoro per l'operatore economico finalizzato all'acquisizione di PASSOE.

Flusso di lavoro per l'operatore economico

